

COMUNE DI CHIAVERANO

UFFICIO TRIBUTI

IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2019 (SCADENZA 16/06/2019 – 16/12/2019)

La Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto alcune novità significative in merito ai tributi locali. Nella fattispecie, per il Comune di Chiaverano, ricordiamo che dal 2016 è **ABOLITO IL VERSAMENTO PER LA TASI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE**. Segnaliamo inoltre il ripristino della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, che reintroduce **L'ESENZIONE IMU PER I TERRENI AGRICOLI**.

Con Delibera C.C. n. 2 del 23/01/2019, il Comune ha provveduto a confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU deliberate nell'anno 2018.

Per il calcolo dell'IMU dovuta, anche quest'anno verranno recapitati direttamente al contribuente gli F24 da utilizzare per il pagamento.

Qualora vi fossero inesattezze o dubbi sui conteggi effettuati, l'Ufficio Tributi è a disposizione per chiarimenti e verifiche nei giorni VENERDI' 7 GIUGNO e VENERDI' 14 GIUGNO dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Si riporta una tabella esplicativa delle aliquote approvate dal Consiglio Comunale e dei casi in cui è dovuta l'IMU 2019.

TIPOLOGIA IMMOBILE	IMU	CODICE TRIBUTO
Abitazione principale censita nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7). Sono EQUIPARATE ad abitazione principale le unità abitative possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate; Sono EQUIPARATE alle abitazioni principali per legge (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e s.m.e i.): a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008; c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (il coniuge assegnatario ha il diritto di abitazione per legge ed è l'unico soggetto passivo d'imposta); Dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, <u>a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</u> .	NON DOVUTA	-
Abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)	4,5 per mille DETRAZIONE 200,00	3912
Unità abitativa concessa in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (figli/genitori - genitori/figli) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7). DALL'ANNO 2016, E' PREVISTA UNA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO A CONDIZIONE CHE: <ul style="list-style-type: none">il contratto di comodato sia regolarmente registrato;il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia oltre a quello di propria residenza;il comodante risieda e dimori nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Presentando apposito modello ministeriale di dichiarazione IMU ed allegando il contratto	9 per mille	3918
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, che fruiscono dell'esenzione dal pagamento dell'IMU fintanto che permane tale destinazione e a condizione che non siano locati.	NON DOVUTA	-
Altri fabbricati (seconde case, magazzini, negozi, uffici...) diversi dall'abitazione principale	9 per mille	3918
Aree edificabili (valore €/mq. 30,00 come da Delibera di C.C. n. 18 del 03/04/2007)	9 per mille	3916
Fabbricati produttivi categoria D (esclusi D/10) ATTENZIONE: Per i fabbricati a uso produttivo classificati nelle categorie catastali D (a eccezione della categoria D/10) l'IMU calcolata ad aliquota base (7,6 per mille), deve essere versata a favore dello STATO UTILIZZANDO IL CODICE TRIBUTO 3925. La maggiorazione di aliquota deliberata nel 2015 dal Comune (1,4 per mille) va versata al COMUNE con CODICE TRIBUTO 3930	9 per mille	3925 STATO 3930 COMUNE
Terreni agricoli	NON DOVUTA	-
Fabbricati rurali a uso strumentale (D/10 e fabbricati con annotazione di ruralità)	NON DOVUTA	-

MODALITA' DI VERSAMENTO	Per i versamenti si deve utilizzare il modello F24 disponibile presso gli sportelli bancari o postali. Sul totale del versamento, si arrotonda per difetto se i decimali sono inferiori a 49 centesimi, per eccesso se i decimali sono uguali o superiori al 50 centesimi. NON SI DA LUOGO A VERSAMENTO SE L'IMPOSTA TOTALE ANNUA DOVUTA RISULTA INFERIORE A € 12,00
Codice ENTE	C624

Ufficio Tributi
Tel. 0125-54805

e-mail: tributi@comune.chiaverano.to.it